



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di Torino
www.comune.baldisserotorinese.to.it

Cap. 10020 — Piazza Umberto I n. 7
Tel. 011/9408008

ORDINANZA N. 42 DEL 14.12.2023

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Considerato che:

- in Italia è diffusa, la consuetudine di celebrare il Capodanno (oltre che con strumenti innocui), anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento;
- puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro da parte degli organi preposti di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando tali botti non esplodono proprio a ridosso ai animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciateure);
- i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 89/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte) "cagionate" (v. art.544 bis C.P.) senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;
- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico";
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, bidoni dell'immondizia ecc.;

dato atto che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

considerato, inoltre, che:

- l'uso di artifici esplodenti potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedire la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;
- l'Amministrazione Comunale, ancorché nel Comune non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini;

visti:

- la circolare 11 gennaio 2001, n.559 del Ministero dell'Interno "Disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.";
- l'art. 57 del T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- l'art. 50 D.L.gs. n. 267/2000;
- l'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 689/1981;
- la Legge n. 125/2008;
- la Legge n. 94/2009;
- l'art. 3 DPR 31 marzo 1979;
- l'art 659 Codice Penale;
- la Legge n. 189/2004;
- l'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica come integrità fisica della popolazione, della tutela, del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, **il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, senza soluzione di continuità, nell'intero territorio comunale.**

DISPONE CHE

- eventuali deroghe all'uso di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall'autorità competente, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni a norma del vigente T.U.L.P.S.;
- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salvo, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della Legge n. 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art.20, comma 5 Legge citata;
- le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti siano perseguiti a termine di legge;
- i proprietari e conduttori di animali da affezione pongano in essere misure adeguate ad evitare che le reazioni di detti animali all'inosservanza della presente ordinanza possa arrecare loro danno;
- gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali, e che venga pubblicato sul sito internet comunale;
- la stessa sia inviata:
 - * alla Prefettura
 - * alla Questura
 - * alla Stazione Carabinieri di Chieri.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria, sia per la violazione dell'art. 650 C.P., sia per l'accertamento di tutte le responsabilità.

Lo presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno.

Il Comune di Baldissero Torinese è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito, anche in caso di mancata osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica aa proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199).

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

IL SINDACO
CORDERO Piero